

**Fondazione Scolastica
"LEGATO EMILIA BERTOLLA"**
38020 RUMO (TN) - Frazione Mocenigo
Cod. Fisc. 83004610222
Eretta in Ente Morale con R.D. 24 novembre 1932, n. 1656
(G.U. del 2 gennaio 1933 n. 1)
Iscritta al n. 40 del Reg. Persone Giuridiche della Provincia Autonoma di Trento in data 26.02.2002

STATUTO

Approvato con REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. 1656.
(Pubblicato in sunto nella Gazz. Uff. del 2 gennaio 1933 n. 1)
(Modificato con D.G.P. Trento 13 giugno 1980, n. 5834, pubblicato in BURTA 9 settembre 1980, n. 46)
(Modificato con D.G.P. Trento 4 ottobre 1985, n. 9333, pubblicato in BURTA 12 novembre 1985, n. 50)

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. Con R.D. 24 novembre 1932, n. 1656 è istituita in Rumo (TN) - Frazione Mocenigo una Fondazione scolastica per il conferimento di borse di studio, intitolata "*Legato Emilia Bertolla*", in conformità alle disposizioni contenute nel testamento olografo di data 10 giugno 1920 della signora Emilia Bertolla, registrato a Guastalla in data 08 maggio 1926 al n. 6048/4005 di Repertorio del Registro Atti Pubblici – Vol. 96 - n. 791 – Foglio 193.

1.2. La Fondazione ha sede legale presso il Municipio del Comune di Rumo (TN), sito in 38020 Rumo (TN), ove esercita la propria attività istituzionale. La Fondazione eserciterà la propria attività istituzionale presso la sede legale e/o presso lo studio del professionista incaricato dalla Fondazione.

ART. 2 – SCOPO E DURATA

2.1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere il diritto allo studio ed al lavoro, dando l'opportunità di accedere al sistema di istruzione e formazione professionale fino all'acquisizione, anche al massimo livello, dei titoli di studio e qualifiche professionali previsti e/o riconosciuti dai rispettivi ordinamenti scolastici nazionali di ciascuno studente, mediante il conferimento annuale di borse di studio e sussidi nel rispetto delle modalità prescritte dalla testatrice.

2.2. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'intero patrimonio relictivo della fondatrice Emilia Bertolla, così come risultante dall'inventario formato in sede di costituzione dell'Ente, nonché dai beni mobili ed immobili successivamente acquisiti dalla Fondazione.

3.2. Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che perverranno alla Fondazione a

qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati.

3.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi attingendo alle seguenti risorse economiche:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- somme prelevate dai redditi che l'organo amministrativo della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio, al netto delle somme erogate per le borse di studio e le spese di gestione;
- oblazioni o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

3.4. La Fondazione non ha fini di lucro. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, ad esclusione dei casi in cui la distribuzione sia imposta per legge.

ART. 4 – AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

4.1. La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione di 3 (tre) membri, composto da:

a) il Sindaco pro-tempore del Comune di Rumo o – su specifica delega di quest'ultimo – un membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale.

In caso di fusione tra Comuni, il Sindaco della circoscrizione comunale che includerà il territorio della Val di Rumo o – su specifica delega di quest'ultimo – da un suo delegato, scelto preferibilmente fra i consiglieri di Rumo ovvero un componente dei Comitati delle ASUC di Lanza o di Mocenigo;

b) un membro laico nominato, al suo interno, dal Consiglio per gli Affari Economici di cui al Canone n. 537 del Codice di diritto Canonico della Parrocchia di San Vigilio in Lanza-Mocenigo;

c) il Dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo competente per territorio o suo delegato facente parte della medesima istituzione.

4.2. Il Sindaco del Comune di Rumo (TN) è di diritto nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alla prima seduta valida il Consiglio di Amministrazione designerà al proprio interno un Vice-presidente per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente.

4.3. I Consiglieri di Amministrazione rimangono in carica secondo le seguenti modalità:

- il Sindaco o suo delegato rimarranno in carica come da mandato politico;
- il consigliere di cui alla lettera b) decadrà automaticamente in occasione dell'elezione del nuovo Consiglio per gli Affari Economici e potrà essere in ogni caso rieletto per un massimo di tre mandati;
- il consigliere di cui alla lettera c) resterà in carica per la durata del suo mandato istituzionale.

4.4. Alla scadenza del mandato, i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio od al subentro del nuovo membro: la proroga dei poteri concerne l'ordinaria ammi-

nistrazione.

4.5. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni decadono dalla carica, previo pronunciamento da parte dei consiglieri presenti.

4.6. I singoli membri del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti entro il terzo grado od affini entro il secondo grado aventi titolo a beneficiare delle borse di studio che abbiano presentato la relativa domanda.

4.7. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di singoli membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuoverà tempestivamente gli atti necessari per la loro sostituzione, sollecitando le designazioni suppletive, presso i rispettivi organi designati, al fine di ottenere il nuovo nominativo.

4.8. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

4.9. Al Presidente compete un'indennità di carica annuale, in misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione, comunque non superiore a due mensilità dell'indennità percepita per legge dal Sindaco del Comune di Rumo (TN) o di un Comune appartenente allo scaglione della stessa consistenza demografica. Agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità in misura pari al 50% di quella percepita dal Presidente. A tutti gli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dall'interessato, nonché il riconoscimento di un gettone di presenza che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore a quello spettante per legge ai Consiglieri Comunali del Comune di Rumo (TN) o di un Comune appartenente allo scaglione della stessa consistenza demografica.

ART. 5 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1. Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare annualmente i programmi di attività della Fondazione e provvedere, con i più ampi poteri, all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, osservate le norme di legge ed i vincoli imposti dalla testatrice.

5.2. In particolare, il Consiglio:

- a) approva la relazione previsionale ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro i termini di legge;
- b) dispone ed approva, ove occorra, le modifiche dello Statuto nei limiti di propria competenza;
- c) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- d) stabilisce annualmente il tetto massimo dell'importo disponibile da destinare alle borse di studio, nel rispetto delle previsioni contenute nel successivo art. 11;
- e) redige ed approva i Regolamenti della Fondazione nonché i Bandi per l'accesso alle borse di studio;

- f) predisporre ed aggiorna l'albero genealogico degli ascendenti e dei parenti in linea collaterale della Fondatrice per l'individuazione dei beneficiari, eventualmente conferendo apposita delega alle relative operazioni a soggetto terzo competente in materia, dandone all'esito adeguata pubblicità.
- g) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto o eventualmente ai singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- h) nomina il Segretario;
- i) propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14;
- j) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, almeno tre volte all'anno ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

6.3. Ai consiglieri viene fatto pervenire - almeno sette giorni prima della data fissata per l'incontro - l'ordine del giorno da trattare e l'eventuale documentazione di supporto nonché le modalità di tenuta dell'assemblea. Le riunioni del Consiglio potranno tenersi, oltre che in presenza, anche mediante mezzi di comunicazione audio/video da remoto. In quest'ultima ipotesi la convocazione riporterà l'indicazione delle modalità di collegamento alla relativa piattaforma. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza dovrà avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente con possibilità di procedere anche attraverso voto elettronico.

6.4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Presidente può tuttavia invitare eventuali collaboratori incaricati, tecnici e/o esperti o comunque altre persone per chiarimenti e/o comunicazioni in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6.5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto la proposta si intende respinta. Qualora siano presenti tutti i consiglieri, con volontà unanime è possibile deliberare anche su questioni non iscritte all'ordine del giorno, purché la loro trattazione sia indifferibile.

6.6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito libro e firmato dal Presidente, dai consiglieri presenti e dal Segretario.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

7.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di

- farsi assistere legalmente;
- b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione;
 - d) cura l'osservanza dello Statuto, esercitando tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - e) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - f) può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vice-Presidente od ai consiglieri;
 - g) adotta, in caso di necessità ed indifferibilità, anche rispetto ad una convocazione urgente del consiglio o di evidente incapacità del medesimo di riunirsi in numero legale, tutti i provvedimenti richiesti dalla necessità di tutelare gli interessi della Fondazione, salvo l'obbligo di richiederne la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data del provvedimento adottato.

7.2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

ART. 8 – SEGRETARIO

8.1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione:

- a) collabora alla predisposizione ed all'esecuzione delle attività della Fondazione, sotto la direzione e vigilanza del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'archiviazione;
- c) si occupa della compilazione e della tenuta dei registri contabili e dei giornali della contabilità, dei bilanci preventivo e consuntivo, del protocollo e dell'archivio, della formazione dell'aggiornamento degli inventari e dello svolgimento di ogni altro compito concernente il normale e corretto funzionamento della Fondazione;
- d) verifica in via preliminare la corrispondenza della documentazione presentata dai richiedenti i benefici con l'albero genealogico predisposto ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) cura, d'intesa con il Presidente, la corrispondenza con particolare riferimento ai rapporti con i beneficiari, i fornitori, le imprese appaltatrici e/o i prestatori d'opera;
- f) predispose ogni utile atto che si renda necessario per assicurare il supporto amministrativo al Consiglio di Amministrazione e la piena funzionalità dei servizi erogati dalla Fondazione;
- g) può, altresì, illustrare ipotesi di lavoro e suggerimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8.2. Al Segretario viene corrisposto, annualmente o mensilmente, un compenso parametrato alle effettive prestazioni rese, la cui misura viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 – ORGANO DI CONTROLLO

9.1. Il Consiglio di Amministrazione, ove previsto dalla legge, provvede

alla nomina di un Organo di controllo, che può essere monocratico o - in alternativa - costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

9.2. Ai componenti dell'Organo di controllo, da scegliersi tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma due, Codice Civile, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile. Nel caso di scelta di un organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

9.3. Nell'evenienza in cui si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di revisore legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali.

9.4. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, ove applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e ss. mm.;
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017, sia redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

9.5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

10.1. L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

10.2. Ove nominato, l'Organo di revisione legale è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dal consiglio di amministrazione all'Organo di controllo di cui all'articolo che precede.

ART. 11 – NORME PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI SUSSIDI

11.1. Sulla scorta delle disposizioni date dalla testatrice, possono beneficiare delle borse di studio, in ordine di graduazione:

- I. i discendenti maschi del fratello della Fondatrice, Giovanni Battista Antonio Bertolla, nato a Mocenigo di Rumo (TN) il 03.06.1827;
- II. i discendenti maschi della sorella della Fondatrice, Vittoria Bertolla, nata Mocenigo di Rumo (TN) il 30.11.1861;
- III. tutti i discendenti, anche in linea femminile, del ramo del padre della Fondatrice, Alessandro Antonio Bertolla, nato a Mocenigo di Rumo (TN) il 27.12.1782.

11.2. Le borse di studio verranno erogate annualmente nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al comma che precede fino all'esaurimento della somma disponibile e/o del numero di borse stabilito.

11.3. La sussistenza dei requisiti per accedere alle borse di studio deve essere dimostrata dal richiedente nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento e/o dal Bando.

11.4. L'ammontare della singola borsa di studio viene fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in rapporto alla disponibilità di bilancio ed in base alla tipologia del percorso di studi, nonché della distanza dal luogo di residenza, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI BENEFICI

12.1. Per poter beneficiare delle borse e dei sussidi previsti dal Legato, gli aventi diritto debbono frequentare, con una condotta morale ineccepibile e con buon profitto, una scuola media superiore pubblica, paritaria o privata legalmente riconosciuta (aggiornando la nomenclatura a quella vigente nell'Ordinamento italiano), o una scuola successiva a al primo ciclo d'istruzione per l'acquisizione di una professione o arte, oppure essere iscritti ad una Università o ad altro Istituto di istruzione o formazione superiore, con regolare superamento dei prescritti esami.

12.2. Il medesimo diritto compete altresì anche a coloro che frequentano un Seminario per intraprendere il ministero Ecclesiastico.

12.3. Le tipologie di percorsi di studio ammesse a beneficio ed il luogo di loro svolgimento, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi che precedono, sono meglio specificate ed individuate nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, anche ai fini di un necessario controllo.

12.4. Allo stesso modo spetterà al summenzionato Regolamento disciplinare ed esplicitare il concetto di "condotta morale ineccepibile" differenziandolo a seconda della tipologia di studi.

12.5. In presenza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 11, il Consiglio di Amministrazione può dare preferenza alle categorie di studenti portatrici di handicap o svantaggiate ed a quelle ulteriori eventualmente previste dalla vigente normativa.

ART. 13 – MANTENIMENTO DEI BENEFICI

13.1. Il beneficio della borsa è continuativo fino al compimento degli studi per i quali il beneficio stesso sia stato concesso, a condizione che permangano i requisiti stabiliti dal precedente art. 12 e salvi i casi di rinuncia e/o revoca del beneficio.

ART. 14 – REVOCA DEI BENEFICI

14.1. Lo studente fruente di borsa di studio potrà essere privato della borsa stessa su conforme determinazione adottata dal Consiglio di Amministrazione per i seguenti motivi:

- a) notoria cattiva condotta morale e civile;
- b) dichiarazioni mendaci rilasciate in sede di acquisizione dei benefici;
- c) condanna penale.

14.2. Colui il quale sia incorso nella perdita della borsa di studio non

potrà più concorrervi negli anni successivi, salvo il caso che sia decaduto in seguito a seri motivi di salute.

ART. 15 – SORTE DELLE RENDITE NON UTILIZZATE

15.1 Negli anni in cui nessun avente diritto di beneficiare del Legato frequentasse i percorsi di studio descritti, o frequentandoli non si trovasse nelle condizioni previste dall'art. 12, o comunque in ipotesi di mancata assegnazione delle borse annuali messe a concorso, l'ammontare delle relative rendite sarà capitalizzato.

ART. 16 – ESTINZIONE DELLE LINEE DI DISCENDENZA

16.1 Qualora in processo di tempo le linee ammesse a beneficio, così come elencate al precedente art. 11, si estinguessero, le rendite del Legato andranno devolute a favore di giovani di Rumo (TN) che si dedichino agli studi secondo le disposizioni surriferite, e precisamente, in ordine di graduazione:

- I. a giovani appartenenti al Circondario parrocchiale di Lanza-Mocenigo (TN);
- II. a giovani appartenenti al Circondario parrocchiale di Marcena-Rumo (TN).

ART. 17 – BILANCIO D'ESERCIZIO

17.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alla vigente normativa ed in particolare – ove applicabile - a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm..

17.3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione – ove applicabile - procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

17.4. Il Consiglio di Amministrazione, ove previsto, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - BILANCIO SOCIALE E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

18.1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

18.2. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, ove applicabile.

ART. 19 – LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'articolo 27 Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nello Statuto, può proporre con apposita deliberazione alla competente autorità di dichiarare l'estinzione della Fondazione ai sensi di legge.

19.2. Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

19.3. Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto ad enti od istituti indicati dal consiglio di amministrazione aventi finalità uguali od analoghe ed operanti nel medesimo territorio.

ART. 20 – NORME APPLICABILI

20.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti, si applicano le disposizioni del codice civile e la normativa speciale vigente in materia.

Trento, 6 ottobre 2021

F.to: Noletti Michela

F.to: Marco Dolzani (L.S.)